

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4018

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1999

—————

Deducibilità fiscale delle spese sostenute per la sicurezza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese ha attraversato, e per certi versi ancora attraversa, momenti di grande emergenza nell'ambito della lotta e dell'azione di contrasto al crimine organizzato.

Per molto tempo l'impegno dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine è stato indirizzato verso l'individuazione e l'adozione dei meccanismi più opportuni per debellare le varie mafie (Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita).

Purtroppo, però, per molto tempo si è assistito ad una sostanziale indifferenza e sottovalutazione di tutti quei problemi, probabilmente meno appariscenti rispetto ai fenomeni di mafia, ma certamente avvertiti come molto più preoccupanti da parte del cittadino e della pubblica opinione: i problemi legati alla sicurezza.

Infatti, mentre i reati di mafia hanno subito una incoraggiante flessione, i reati tipicamente legati alla sicurezza del cittadino (furti, rapine, estorsioni, danneggiamenti, violenze private, stupri) hanno subito una brusca impennata.

In tale contesto appare ormai inadeguata, e comunque non sufficiente, l'azione delle forze dell'ordine.

Peraltro, giustificate appaiono le richieste dei singoli cittadini miranti a poter utilizzare risorse economiche nel quadro di un obiettivo individuale e generale tendente alla massima sicurezza.

È pure evidente però che, perchè tale sforzo compiuto dai cittadini divenga effettivamente praticabile, è necessario uno strumento di agevolazione di tali iniziative.

Tale strumento agevolativo potrebbe consistere nella deducibilità fiscale delle spese sostenute per la sicurezza.

I risultati non potrebbero che essere eccellenti, poichè investire in sicurezza vorrebbe dire non solamente evitare allo Stato costi enormi per una funzione che dovrebbe essergli propria, ma vorrebbe dire pure incentivare il comparto occupazionale, intervenendo quindi in una problematica che, se non affrontata adeguatamente, costituirà uno dei disagi sociali con maggiore incidenza nel campo dell'ordine pubblico e della sicurezza individuale dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*-bis), sono aggiunte le seguenti:

«*l*-ter) le spese sostenute per acquistare ed installare sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni e nei locali ad esse equiparati o comunque utilizzati a fini personali;

l-quater) le spese sostenute per servizi prestati da guardie giurate o agenzie di sicurezza e simili, nonchè le spese comunque finalizzate a garantire la propria sicurezza e quella dei propri familiari».

